

**Torino 18 maggio 2007**

**1° Congresso delle Professioni Intellettuali del Piemonte**

**Ordini e Collegi a tutela della Collettività**

Relazione redatta dal Comitato scientifico dell'area Tecnica

**“Qualità della Prestazione Professionale, strumento per la Tutela della Collettività.”**

**Relatore Arch. Riccardo Bedrone**

Il sistema ordinistico italiano è nato per garantire la tutela della collettività e degli interessi generali, che non può essere assicurata per sempre dalla sola abilitazione del professionista. Questa – che ora si ottiene con un percorso formativo specialistico seguito da un tirocinio non sempre obbligatorio e da un esame di stato – deve costituire solo un passaggio intermedio del percorso professionale. L'abilitazione perciò dovrebbe essere obbligatoriamente “riposta” per tutta la vita professionale attraverso la formazione continua, l'aggiornamento e il rispetto dei codici deontologici: solo così possono essere protetti l'interesse generale e la collettività.

In questa prospettiva, la gestione organizzativa e didattica della formazione permanente, che dovrà essere resa obbligatoria e volta a mantenere i livelli tecnici e prestazionali adeguati a soddisfare le multiformi esigenze della committenza e la qualità del servizio intellettuale offerto, è ambita da organizzazioni e istituzioni diverse, molte delle quali vi colgono esclusivamente l'opportunità di conseguire profitti. I professionisti ritengono invece che tale funzione debba essere svolta prioritariamente e senza fini di lucro proprio dagli Ordini e dai Collegi professionali, poiché solo essi hanno piena consapevolezza delle esigenze e delle aspettative che la committenza manifesta nei confronti delle diverse discipline e possono quindi definirne al meglio gli obiettivi e indirizzare più appropriatamente la preparazione degli iscritti.

La formazione continua del professionista, che opera con fini eminentemente applicativi, dovrà consentirgli di seguire percorsi differenziati che tengano conto delle diverse finalità cui è preposta, ma svilupparsi anche in modo tale che siano auspicabilmente diversi rispetto a quelli indirizzati, ad esempio, alla preparazione dei docenti universitari.

L'aggiornamento tecnico-scientifico da parte di chi esercita una professione liberale, anche prima che se ne prospettasse l'obbligo normativo, ha da sempre costituito consapevole cura delle diverse organizzazioni professionali e una forma di rispetto deontologico da parte del professionista, mosso inoltre dall'imprescindibile esigenza di garantire elevati livelli qualitativi alle prestazioni da rendere, pena l'emarginazione e l'esclusione in settori sempre più ampi del mercato del lavoro, naturalmente orientato a rivolgersi ai soggetti culturalmente e tecnicamente più accreditati.

Proprio perché l'attività intellettuale, per sua specificità, non è rivolta al soddisfacimento di generali e massificate necessità, come quelle indotte ad esempio dai prodotti da *marketing*, ma deve soddisfare peculiari e singolari esigenze, la validità della risposta alle domande del committente, pubblico o privato, istituzione o cittadino, si misura dall'adeguatezza della prestazione resa, tanto più efficace quanto più la preparazione professionale continuamente aggiornata avrà saputo avvalersi di strumenti operativi rinnovati e di un bagaglio tecnico progressivamente adeguato.

È questa la motivazione che induce a ritenere inaccettabile la previsione governativa di dotare le Associazioni della potestà di accreditamento della capacità professionale dei propri aderenti, consentendo loro di rilasciare attestati di competenza attraverso una sperequata deroga dal percorso formativo che caratterizza la ben più impegnativa iscrizione ad Ordini e Collegi professionali. In questo caso, infatti, l'accesso è subordinato ad un percorso formativo adeguato al conseguimento di un titolo di studio specifico. E si rende opportuno, semmai, rendere obbligatorio e adeguatamente duraturo lo svolgimento di un periodo di tirocinio, propedeutico al superamento di un esame di stato. Accorciare questo percorso, disattendendo gli indirizzi della Direttiva comunitaria “Zappalà”, significherebbe fra l'altro dover consentire, nel nostro paese, l'accesso a soggetti professionali stranieri sprovvisti dei titoli e dei requisiti previsti dalla Direttiva 2005/36 CE, senza consentire peraltro ai cittadini italiani il diritto di stabilimento negli altri paesi membri con gli stessi requisiti richiesti per svolgere le prestazioni

intelletuali nel nostro paese. Ciò provocherebbe, con il supporto di una legge, un'alterazione del mercato del lavoro, dando vita a figure professionali parallele, con le medesime competenze ma in possesso di requisiti totalmente diversi: di conseguenza, si aprirebbe una concorrenza sleale nel lavoro intellettuale, con l'inevitabile effetto di danneggiare soprattutto l'utente.

Questa inaccettabile condizione, lungi dal realizzare gli auspicati obiettivi di democratica liberalizzazione del mercato professionale, si tradurrebbe di fatto in una palese ingiustizia sociale, poiché vedrebbe aprire ampi settori del lavoro intellettuale a vantaggio di soggetti esonerati dal rispetto di prerogative e vincoli, cui altri soggetti sono invece tenuti per lo svolgimento della stessa attività.

Certo, non giova all'esigenza della formazione continua, che si traduce in un costo aggiuntivo in termini di tempo e di spesa per il professionista, la continua tendenza alla compressione dei suoi compensi, resa per certi versi insostenibile dalla soppressione delle tariffe professionali, addirittura come semplice scala di riferimento della loro congruità. Ben l'hanno compreso invece la Corte di Giustizia europea, che la considera un indicatore significativo, o l'Assoconsumatori, secondo cui la tariffa minima di riferimento è utile strumento di orientamento dell'utente. Insomma, il successo dell'introduzione dell'obbligo di aggiornamento e formazione continui è strettamente legato ad una qualche forma di rimborso minimo del suo costo, necessario a consentire al professionista di sottoporvisi con la necessaria periodicità, senza intaccare oltre misura i suoi ricavi, resi ormai troppo bassi dalla liberalizzazione assoluta del mercato professionale. E che va dunque considerato come costo sociale, se la prestazione intellettuale viene correttamente intesa come servizio di interesse generale.

A tal punto la tariffa professionale, anche solo come riferimento per il committente, è legata alla qualità della prestazione, che ora anche le imprese temono una liberalizzazione che si sta rivelando dannosa quando mira solo al massimo ribasso, mentre le stesse associazioni professionali del terziario avanzato, che hanno insistito per l'abrogazione delle tariffe, protestano per lo scadimento qualitativo provocato da una concorrenza portata alle estreme conseguenze.

A confutazione, infine, della tesi che vorrebbe i professionisti intellettuali arroccati dietro antichi e consolidati privilegi e difensori strenui dell'assetto ordinistico esistente, sta la loro disponibilità, da sempre manifestata, alla modifica sostanziale delle norme che nella maggior parte degli odierni ordinamenti professionali regolano il procedimento disciplinare (per alcuni, come i notai, che già erano assoggettati ad un sistema disciplinare in parte attribuito, sotto il profilo della decisione, a soggetti totalmente terzi, il nuovo sistema disciplinare, più rigoroso, è già una innovazione che entrerà a regime tra breve).

Il testo del DDL di iniziativa popolare sul quale il CUP e le organizzazioni dei professionisti contano per far sentire la loro voce, troppe volte non considerata o fraintesa nel corso dell'ultimo anno, prevede infatti l'istituzione di commissioni disciplinari diverse dai Consigli degli Ordini e Collegi, proprio perché sino ad ora, per la grande maggioranza degli ordinamenti professionali, questi ultimi hanno funzionato, oltre che da organi amministrativi dei singoli albi, anche da collegi disciplinari di prima istanza, senza una adeguata separazione tra attività inquirente e giudicante. Il testo di riforma predisposto dal CUP adotta una tale previsione al fine di accentuare la terzietà della funzione giudicante, anche sulla base di una più uniforme tipizzazione degli illeciti, attraverso l'adozione di codici deontologici approvati dai Consigli Nazionali, previa consultazione degli Ordini territoriali.